

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/638 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2016****che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ⁽²⁾ ha incluso la sostanza Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/418 della Commissione ⁽⁴⁾ ha invitato il notificante a presentare, entro il 30 giugno 2015, informazioni di conferma sulle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sulle eventuali impurità rilevanti.
- (2) Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) Il notificante non ha presentato le informazioni di conferma richieste entro il termine del 30 giugno 2015. Con un'e-mail datata 10 settembre 2015 egli ha confermato alla Commissione la sua intenzione di non presentare tali informazioni.
- (4) È dunque opportuno revocare l'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato.
- (5) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Occorre concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato.
- (7) Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe scadere, al più tardi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GUL 344 del 20.12.2008, pag. 89).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUL 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/418 della Commissione, del 12 marzo 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato (GUL 68 del 13.3.2015, pag. 36).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

